Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 07/09/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma: di essere titolare di n. 11 buoni postali fruttiferi ed in particolare: n. 3 BFP della serie “Q/P” (n. *003 emesso il 12.3.1987, n. *010 emesso il 26.5.1989 e n. *014 emesso il 12.1.1990) e n. 8 BFP della serie “Q”; in riferimento ai buoni recanti plurime timbrature, e già riscossi, l’intermediario in sede di rimborso non ha applicato i tassi d’interesse riportati a tergo del titolo, né ha corrisposto gli interessi bimestrali previsti per il periodo dal 21° al 30° anno; in riferimento ai BFP serie Q, l’intermediario non ha riconosciuto i tassi d’interesse originariamente stampati sui titoli, né applicato quelli previsti per il periodo dal 21° anno sino al 30° anno e, in ogni caso, ha corrisposto una somma inferiore per una non corretta applicazione della disciplina sulla tassazione; la controversia riguarda l’accertamento delle condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi di cui non è comprensibile la serie di appartenenza e il mancato riconoscimento degli interessi nel quantum indicato sul retro di tutti i buoni postali fruttiferi per il periodo compreso dal 21° al 30° anno; in particolare, la modifica delle condizioni dei BFP della serie Q/P non è avvenuta conformemente al D.M. del 13/06/1986.
Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede la condanna dell’intermediario al pagamento del maggior importo dovuto in applicazione delle

condizioni economiche originarie riportate sul retro dei buoni ed in particolare per gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.
L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, precisa che: in via preliminare il ricorso è inammissibile per incompetenza dell'ABF; nel merito, i rendimenti dei BFP sono quelli previsti dal D.M. 13/06/1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare; l'art. 5 del DM 1986, in particolare, dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi; il citato articolo non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) l'importo da corrispondere al sottoscrittore; con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria Q; gli importi indicati a tergo sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai tassi della relativa serie; pertanto, mutando i quattro tassi del buono, mutano conseguentemente le cifre; ai buoni era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno; ha applicato pedissequamente le prescrizioni del DM 1986 nel collocamento dei Buoni di cui trattasi e la legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.
L'intermediario, pertanto, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto.
Parte ricorrente, in sede di repliche, afferma che: la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020 ha sostanzialmente confermato l'impostazione delle Sezioni Unite del 2007; il Collegio di Coordinamento, con riferimento a una domanda concernente un BFP serie Q, ha indicato che si può addivenire alla risoluzione della questione senza inficiare il principio per cui l'ABF non possiede necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale; l'intermediario non ha applicato correttamente quanto previsto dall'art. 5 del DM del 1986, perché i BFP continuano a riportare sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno i rendimenti previsti per la precedente serie "P".

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del rimborso dei buoni postali fruttiferi ed in particolare sull'applicabilità di condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite da decreti ministeriali.
Preliminarmente il Collegio, richiamando il costante orientamento di tutti i Collegi ABF (tra le tante cfr. Collegio di Milano, decisione n. 18327/2020) ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.
Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che "*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*" e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2021, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.
Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1

(Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «*[l'intermediario] in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis Tub. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, l'intermediario è equiparato alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata dall'intermediario per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro.

Nel merito, parte ricorrente domanda il rimborso dei buoni in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro di ciascun titolo (ed in particolare per i BFP della serie P/Q in riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno).

Il Collegio, in merito ai BFP appartenenti alla serie "Q" rileva che, dall'esame della documentazione versata in atti, tali buoni sono stati emessi tutti nelle date riferite da parte ricorrente e dunque posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986. Inoltre, si evidenzia che i rendimenti indicati sui moduli cartacei dei suddetti titoli corrispondono a quelli previsti nel D.M. 13/06/86, sicché deve escludersi qualsivoglia ipotesi di discordanza tra i rendimenti previsti dal suddetto D.M. e quelli di cui alla stampigliatura posta sul retro dei buoni controversi.

Ne discende che la domanda di rimborso relativa ai suddetti BFP non può trovare accoglimento.

Il Collegio, poi, in relazione ai BFP appartenenti alla serie "Q/P" rileva che sul tema si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007 - ha riconosciuto che "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, tutti i titoli della serie Q/P oggetto di ricorso sono stati emessi successivamente al decreto ministeriale e quindi, dal punto di vista formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo di ciascun buono.
Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13/06/1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime*".
In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni della sola serie Q/P (in particolare BFP n. *003 emesso il 12.3.1987, BFP n. *010 emesso il 26.5.1989 e BFP n. *014 emesso il 12.1.1990) per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Non accoglie il ricorso nel resto.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA